Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2255

7.10.2026

DECISIONE (UE) 2026/2255 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2026

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ([2]) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può modificare, tra l'altro, l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.

(3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione ([3]).

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.

(5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

([1]) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj.
([2]) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.
([3]) Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/312/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026

Per il Consiglio
Il presidente
P. BURKE

PROGETTO

DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO SEE

del ...

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione [1].

(2) Conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 [2], l'Islanda beneficia di una deroga al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], che costituisce la base giuridica del regolamento (UE) n. 312/2014. Il regolamento (UE) 312/2014 non dovrebbe pertanto applicarsi all'Islanda.

(3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 312/2014 stabilisce che tale regolamento non si applica alle zone di bilanciamento situate negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4]. Conformemente alla direttiva 2009/73/CE, quale integrata nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, tale deroga si applica al Liechtenstein. Il regolamento (UE) n. 312/2014 non dovrebbe pertanto applicarsi al Liechtenstein.

(4) In Norvegia non esiste alcuna rete di trasporto del gas soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009. È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 312/2014 e recepirlo nel diritto nazionale, ma la sua applicazione dovrebbe essere sospesa fino alla creazione di una rete operativa di trasporto del gas in Norvegia. Una volta entrata in funzione una rete di trasporto del gas, la Norvegia dovrebbe informarne l'Autorità di vigilanza EFTA.

(5) Poiché il regolamento (UE) n. 312/2014 è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 nell'accordo SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento (UE) n. 312/2014.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

---

[1] Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/312/oj).

[2] Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2019/205] (GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/205/oj).

[3] Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/oj).

[4] Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/73/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IV dell'accordo SEE, dopo il punto 53 (Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«54. **32014 R 0312**: Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Norvegia può sospendere l'attuazione del regolamento fino all'entrata in funzione di una rete di trasporto del gas sul suo territorio. La Norvegia informa l'Autorità di vigilanza EFTA della creazione di una rete del gas.

Il regolamento non si applica all'Islanda o al Liechtenstein.».

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) n. 312/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a …, …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]